

COMUNE DI MOLITERNO
Provincia di Potenza

ORGANO DI REVISIONE

Verbale n. 23 Data 10/12/2021	OGGETTO: Parere proposta di deliberazione della Giunta comunale ad oggetto : PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE 2021/2023 - NUOVA MODIFICA.
--	--

L'anno duemilaventuno , il giorno 07 del mese di dicembre, all'organo di revisione economico-finanziaria è stato chiesto di esprimere parere in merito alla proposta di deliberazione della Giunta comunale ad oggetto: "*Piano triennale dei fabbisogni di personale 2021-2023, nuova modifica*", ai sensi dell'art. 19, c. 8, L. 28 dicembre 2001, n. 448;

PREMESSO CHE

- l'art. 19, c. 8, L. 28 dicembre 2001, n. 448 prevede che l'organo di revisione economico-finanziaria accerti che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa, di cui all'art. 39, L. n. 449/1997 e che eventuali eccezioni siano analiticamente motivate;
- l'art. 4, c. 2, D.M. 17 marzo 2020 dispone che l'organo di revisione contabile assevera il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio, in conseguenza degli atti di assunzione di personale previsti nel piano triennale;
- questa Amministrazione con propria precedente deliberazione n. 7 del 8/02/2021 come modificata parzialmente dalla deliberazione n. 19 del 21.02.2021 entrambe esecutive, ha approvato la programmazione triennale del fabbisogno del personale, le cui risultanze sono richiamate nella proposta di delibera di giunta;
- questa stessa Amministrazione accertava la necessità emersa di approntare delle urgenti integrazioni al piano di fabbisogno programmato, approvate e rese esecutive il 29/09/2021 con deliberazione n.111;
- il responsabile del servizio finanziario dell'Ente riceve e condivide con l'organo di revisione la seguente documentazione:
 - Allegato A (aggiornamento piano triennale di fabbisogno)
 - Allegato B (organigramma personale)
 - Allegato C (dotazione personale)
 - Proposta di deliberazione di Giunta

Richiamati in particolare:

- il D.M. 17 marzo 2020, applicativo dell'art. 33, D.L. n. 34/2019, ad oggetto: "*Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni*", il quale, con decorrenza

20 aprile 2020, permette di determinare la soglia di spesa per nuove assunzioni, in deroga al limite derivante dalla normativa previgente;

l'art. 57, c. 3-septies, D.L. 14 agosto 2020, n. 104;

l'art. 5 rubricato "percentuali massime di personale in servizio" stabilisce che in sede di prima applicazione e fino al 31.12.2024, i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al comma 1, possono incrementare annualmente per assunzioni di personale a tempo indeterminato, la spesa del personale registrata nel 2018, in misura non superiore al valore percentuale che varia a seconda della classe demografica dei comuni, fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione del valore soglia di cui all'art. 4 comma 1;

dalla lettura della norma si evince che per i Comuni virtuosi, la legge non consente di effettuare assunzioni a tempo indeterminato sino al punto di raggiungere immediatamente la soglia media stabilita dall'art. 4 del Decreto, ma di poterlo fare solo gradualmente; per i comuni nella fascia di popolazione tra 3000 – 4999 la percentuale massima di incremento è pari al 24% per l'anno 2021, ed aumenta sino al 2024.

PRESO ATTO E RILEVATO

l'art.6 del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii., stabilisce che in sede di definizione del piano triennale di fabbisogno del personale ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati;

Preso atto che la proposta di deliberazione in oggetto con la quale la Giunta comunale approva, ai sensi dell'art. 6, D.Lgs. n. 165/2001, il piano triennale dei fabbisogni di personale per il periodo 2021 – 2023 e il relativo piano occupazionale, prevedendo un programma di graduale potenziamento sia in termini di ore sia in termini di posizioni;

che il quadro normativo in materia di spese di personale degli enti locali pone una serie di vincoli e limiti assunzionali inderogabili posti quali principi di coordinamento della finanza pubblica per il perseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa e di risanamento dei conti pubblici e prevede che tali vincoli e limiti debbano essere tenuti in debita considerazione nell'ambito del piano triennale dei fabbisogni di personale in quanto devono orientare le scelte amministrative e gestionali dell'ente al perseguimento degli obiettivi di riduzione di spesa;

che ai sensi del DPCM, il Comune di Moliterno si colloca nella fascia demografica 3000-4999 e, pertanto, la percentuale da applicare al calcolo del "valore soglia" è pari al 27,20%;

Che è stato rispettato il vincolo di spesa derivante dall'applicazione dei parametri di cui al D.M. 17 marzo 2020;

Dato atto che questo Ente ha rispettato gli obiettivi di finanza pubblica per l'anno 2020 (ultimo rendiconto approvato) avendo un risultato di competenza dell'esercizio non negativo e che, dunque, non versa nelle situazioni strutturalmente deficitarie.

Del parere formulato sulla proposta di deliberazione in oggetto ai sensi e per gli effetti degli artt. 49, comma 1 e dell'art. 147 bis, comma 1, del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, attestante la regolarità tecnica nonché la correttezza dell'azione amministrativa espresso dal Responsabile del Servizio competente in materia;

Del parere formulato sulla proposta di deliberazione in oggetto ai sensi e per gli effetti, degli artt. 49, comma 1 e dell'art. 147 bis, comma 1, del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa nonché la regolarità contabile, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario competente in materia;

Che alla data odierna il piano attualmente vigente è stato attuato nelle seguenti risultanze:

- a) sono state implementate le ore per i titolari di un contratto a tempo indeterminato appartenente all'area vigilanza (categorie B e C) nonché all'area affari generali categoria B;
- b) si è proceduto ad incardinare nell'area contabile, con contratto di lavoro a tempo determinato un esecutore, (categoria B);
- c) si è proceduto ad incardinare nell'area affari generali un istruttore direttivo (categoria D), assistente sociale;
- d) sono in fase di pubblicazione sulla G.U. i concorsi per i due istruttori contabili, a tempo indeterminato con orario rispettivamente di 12 e 36 ore, nonché del concorso per l'assistente sociale a tempo indeterminato con orario part time 12 ore settimanali, le cui assunzioni sono previste per l'anno 2022;
- e) gli uffici hanno avviato la procedura di mobilità obbligatoria per l'assunzione dell'istruttore direttivo contabile con decorrenza 2022.

Che l'evoluzione di alcune circostanze sopraggiunte ed illustrate in dettaglio nella proposta di deliberazione, hanno fatto nascere l'esigenza di modificare il piano operativo attualmente in vigore, sia nel piano operativo sostanziale che nella sua tempistica di attuazione.

Che il Comune di Moliterno secondo quanto risulta ed accertato dall'Ufficio Finanziario (determina n. 429 del 27/09/2021) si colloca al di sotto del detto valore soglia avendo un rapporto tra spesa del personale e spese correnti secondo le definizioni dell'art.2 del DPCM 17 marzo 2020, pari al 22,66%. In conseguenza di ciò, il Comune di Moliterno si colloca nella prima fascia.

Che l'art. 36 del D. Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii. che disciplina tra l'altro all'interno delle forme di lavoro flessibile il contratto di somministrazione definito dal legislatore all'art. 30 del D. Lgs. 81/2015 come "Il contratto di somministrazione di lavoro è il contratto, a tempo indeterminato o determinato, con il quale un'agenzia di somministrazione autorizzata, ai sensi del decreto legislativo n. 27 del 2003, mette a disposizione di un utilizzatore uno o più lavoratori suoi dipendenti, i quali, per tutta la durata della missione, svolgono la propria attività nell'interesse e sotto la direzione e il controllo dell'utilizzatore".

"Gli enti possono stipulare contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato, secondo la disciplina degli articoli 30 e seguenti del D. Lgs. n. 81/2015, per soddisfare esigenze temporanee o eccezionali, ai sensi dell'art. 36, comma 2, del D. Lgs. n. 165/2001 e nel rispetto dei vincoli finanziari previsti dalle vigenti

disposizioni di legge in materia. I contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato sono stipulati entro il limite di cui all'art. 50, comma 3".

Il medesimo articolo statuisce altresì che non vi sono limitazioni quantitative nel caso di personale che afferisce a progetti finanziati con fondi UE, statali, regionali o privati.

CONSIDERATO

Che l'allegato A riporta gli aggiornamenti da apportare al piano sui fabbisogni e che la stessa Dotazione Organica allegata alla proposta di deliberazione si muove in coerenza con le linee guida sui fabbisogni del personale ;

Considerato quindi che in base alla normativa sopra richiamata l'incidenza spesa del personale/entrate correnti è determinata secondo quanto riportato nella tabella di seguito descritta:

ANNO	2021
POPOLAZIONE (abitanti)	3.772
CLASSE	D
VALORE SOGLIA	27,20%
SPESE PERSONALE	688.497,97 €
MEDIA ENTRATE CORRENTI	3.038.461,18 €
RAPPORTO SPESE DI PERSONALE / MEDIA ENTRATE CORRENTI	22,66%
CAPACITA' ASSUNZIONALE	137.963,47 €
% MAX INCREMENTO ANNUALE PER I PRIMI 5 ANNI (2020-2024)	24,00%
MAX INCREMENTO ANNUALE PER I PRIMI 5 ANNI (2020-2024)	165.239,51 €
Resti assunzionali	- €
TOTALE CAPACITA' ASSUNZIONALE	137.963,47 €
RIDUZIONE PERSONALE ENTRO IL 2025	NO

Considerato di dover programmare il fabbisogno di personale per il triennio 2021-2023 tenendo conto:

a) del fabbisogno di personale connesso ad esigenze permanenti in relazione ai processi lavorativi svolti e a quelli che si intendono svolgere;

- b) delle possibili modalità di gestione dei servizi comunali, al fine di perseguire gli obiettivi di carattere generale di efficienza, efficacia ed economicità della pubblica amministrazione, come meglio descritti nel DUP e nel Piano Performance;
- c) dei vincoli cogenti in materia di spese di personale;
- d) delle capacità assunzionali per il personale a tempo indeterminato, ai sensi del Decreto del 17 marzo 2020;

Tutto ciò premesso e considerato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il Decreto P.C.M. 8 maggio 2018 di approvazione delle Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche;

Visto il D.M. 17 marzo 2020;

ACCERTA

- 1) che il Piano triennale dei fabbisogni di personale e il relativo piano occupazionale per il periodo 2021 – 2023 *rispetta* i vincoli imposti dalla soglia di spesa per il personale determinata ai sensi del D.M. 17 marzo 2020;
- 2) che in conseguenza delle assunzioni previste nel Piano in oggetto, l'equilibrio pluriennale del bilancio è garantito.

ESPRIME

ai sensi dell'art. 19, c. 8, L. n. 448/2001 e dell'art. 4, c. 2, D.M. 17 marzo 2020,

parere FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione inerente l'approvazione del piano del fabbisogno del personale in oggetto.

Letto, approvato e sottoscritto

L'organo di revisione economico-finanziaria

